



**COMUNE DI GUASTALLA**  
Provincia di Reggio Emilia

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 28 del 06/04/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO  
FORMATIVO TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI  
PARMA**

L'anno **duemilaventuno** addì **sei** del mese di **aprile** alle ore **15:45** nella sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

VERONA CAMILLA	SINDACO	Presente
ARTONI MATTEO	VICESINDACO	Presente
FORNASARI LUCA	ASSESSORE	Presente
LANZONI CHIARA	ASSESSORE	Presente
NEGRI GLORIA	ASSESSORE	Assente
PAVESI IVANO	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 5**

**Assenti n. 1**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che, riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

\*\*\*\*\*

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PARMA

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 17.12.2020, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2021 – 2023 e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del 22.12.2020, con la quale è stata approvata la parte finanziaria del P.E.G.;

DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;

DATO ATTO che il Dirigente ad Interim dell'Area Servizi alla Persona Dott. Marco Scaravelli, con proprio Determina n. 8 del 29 Dicembre 2020, ha delegato le funzioni individuate nell'art. 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico, la dott.ssa Paola Berni;

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nell'ambito dei processi formativi, si possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa;

PREMESSO che

la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;

la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n, 509";

il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU)

Ravvisata l'utilità di offrire agli Studenti dell'Università degli Studi di Parma l'opportunità formativa, attraverso esperienze di tirocinio, presso i servizi del Comune di Guastalla;

RITENUTO necessario approvare lo schema di Convenzione Unica proposto dall'Università di Parma per disciplinare l'inserimento in tirocinio degli studenti interessati;

DATO ATTO che il Comune di Guastalla non dovrà sostenere alcuna spesa;

DATO ATTO:

1. che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
2. che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Responsabile del Settore Sociale Scuola e Relazione con il Pubblico sig. Paola Berni ;
3. che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti di Responsabile del Settore, del Responsabile del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in atti espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 dal competente Responsabile dell'Area relativamente alla regolarità tecnica e il parere contabile espresso dal responsabile del settore finanze;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

#### DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per disciplinare l'inserimento in tirocinio formativo degli studenti dell'Università agli Studi di Parma;
- 2) di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della Legge n. 241/1990 la Responsabile del Settore Sociale, istruzione e Relazioni con il Pubblico Paola Berni;
- 3) di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
- 3) di incaricare il responsabile del Settore Sociale, istruzione e Relazioni con il Pubblico, di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33;
- 4) di dichiarare, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE  
D'ARAIO MAURO

**CONVENZIONE UNICA  
DI TIROCINIO FORMATIVO**

CONVENZIONE N.
-------------------

**TRA**

**Università degli Studi di Parma** con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore prof. Paolo Andrei, nato a PARMA (PR) il 10 ottobre 1962, o da suo Delegato alla firma

**E**

(ragione sociale) .....

con sede legale in .....cap .....

Via ..... n. ....

codice fiscale / partita IVA ..... d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata da .....

nato a ..... il .....

**PREMESSO**

- che la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- che la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n, 509";
- che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU)
- che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione, esclusi gli iscritti ai corsi di studio delle Professioni Medico Sanitarie, d'intesa con l'Università degli Studi di Parma.

**Art. 2**

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il

compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile del soggetto ospitante indicato dal soggetto ospitante.

### **Art. 3**

Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario, di cui all'articolo 2, e di quello il soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

### **Art. 4.**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al successivo art. 8;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

### **Art. 5**

L'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile (i riferimenti e le posizioni assicurative sono riportate all'interno dei singoli progetti formativi).

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente art.3, comma 1.

### **Art. 6**

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;

- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione
- ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.  
Ove necessario, la struttura ospitante, quale titolare del trattamento, designerà gli studenti dell'Università di Parma quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale."

#### **Art. 7**

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

#### **Art. 8**

Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dal D.l. 5 agosto 1998, n. 363 e dall' D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione della stessa normativa lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore.

L'Università degli Studi di Parma provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di dei propri studenti immatricolati cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il Soggetto ospitante/Datore di Lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei tirocinanti.

Il "Soggetto Ospitante" mette a disposizione di ogni tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Fanno eccezione i DPI personali e di lunga durata (es. scarpe antinfortunistiche, stivali, ecc.) che vengono forniti dall'Università degli Studi di Parma.

Nel rispetto degli obblighi di "*Informazione ai lavoratori*" il "Soggetto Ospitante" fornisce ai Tirocinanti dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività; iii) misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il "Soggetto Ospitante" è tenuto a fornire ai Tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

L'Esperto Qualificato del "Soggetto Ospitante" in base alle valutazioni relative all'entità del rischio, procederà alla classificazione, ai fini della radioprotezione, dei Tirocinanti (Art. 61, 79 del D.lgs. 230/95 s.m.i.).

Inoltre, nel caso si renda necessario, il "Soggetto Ospitante" provvederà a fornire i dosimetri per la valutazione della dose assorbita; le informazioni relative (nominativi, classificazioni, struttura ospitante, periodo di esposizione, risposte dosimetriche) dovranno essere inoltrate, oltre che al diretto interessato, anche all'Esperto Qualificato dell'Università di Parma, presso il Servizio di Fisica Sanitaria che provvederà ad istituire e tenere aggiornate le relative schede personali (Art.81 – D.lgs. 230/95 s.m.i.).

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il "Soggetto Ospitante" si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università all'indirizzo [protocollo@pec.unipr.it](mailto:protocollo@pec.unipr.it), affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il "Soggetto Ospitante" provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso.

#### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

#### **Art. 10**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale controversia ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati, uno dall'Università, uno il soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Parma, città ove il collegio arbitrale avrà sede.

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice.

#### **Art. 11**

La presente convenzione, avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un triennio, tramite scambio di note tra le parti, da effettuarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

E' ammessa disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

#### **Art. 12**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

*Per il soggetto ospitante:*

\_\_\_\_\_

(timbro e firma)

*Per il soggetto promotore:*

Il Rettore

\_\_\_\_\_

Parma, \_\_\_\_\_



**COMUNE DI GUASTALLA**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

sulla proposta n. 853/2021 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PARMA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 07/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario  
(FERRETTI FABIO MASSIMO)  
*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005*

**COMUNE DI GUASTALLA**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 853/2021 dell'SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PARMA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 02/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore  
(BERNI PAOLA)  
*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005*



**AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO**

**Servizio Segreteria**

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 28 del 06/04/2021

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO

**Oggetto:** APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PARMA.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 13/04/2021 al 28/04/2021

Guastalla li, 29/04/2021

Sottoscritta dal Vicesegretario  
Scaravelli Dott.Marco  
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005